

TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA

Sezione fallimentare

Procedimento n. 5848/2023 Vol. Giur. per la conferma delle misure protettive iscritte presso il Registro Imprese in data 7 agosto 2023 proposto ex art 18 e 19 CCII da

in persona del legale rappresentante

Il Giudice

pronunciando sull'istanza proposta in data 8 agosto 2023 a scioglimento della riserva assunta con decorrenza 14 settembre 2023 ;

ha emesso la seguente

ORDINANZA

dato atto della formale sussistenza dei requisiti procedurali per l'accesso alla richiesta misura, così come verificato all'udienza del 14 settembre 2023;

premesso che:

la richiesta di conferma di misure protettive del patrimonio ex art 18 e 19 CCII è stata ritualmente notificata a tutti i creditori (individuati dalla stessa istante come) controinteressati;

all'udienza del 14 settembre 2023 sono stati sentiti la parte istante, i creditori costituiti in giudizio o comunque comparsi;

rilevato che:

le misure protettive possono essere confermate (Tribunale di Salerno 9 maggio 2022; [Tribunale di Prato 22 aprile 2022](#)) qualora, in esito alla disamina della relazione dell'Esperto, sussista:

- a) una ragionevole prospettiva di risanamento della crisi dell'impresa;
- b) l'utilità delle misure protettive richieste per lo svolgimento delle trattative;
- c) l'adeguatezza e la proporzionalità delle misure protettive richieste rispetto all'obiettivo di risanamento dell'impresa;

la valutazione di conferma delle misure protettive deve tenere conto: delle conclusioni dei creditori e dei rilievi da questi eventualmente svolti; della circostanza che le trattative siano state effettivamente avviate , dell'eventuale

manifestazione di disponibilità di alcuni creditori ad addivenire ad un accordo di composizione negoziata della crisi;

osservato che:

-a fronte di un passivo indicato in misura pari ad € 21.000.000 circa il piano di risanamento prevede l'affitto dell'azienda agricola in esercizio e successiva cessione, la liquidazione degli assets non strumentali all'attività aziendale; la provvista di cui si prevede l'acquisizione ai fini del soddisfacimento dei creditori è costituita dai proventi dell'affitto d'azienda e della successiva cessione (incasso canoni € 515.000,00; cessione anticipata di bestiame € 725.000,00; cessione del ramo d'azienda € 8.382.305,00); dal realizzo dalla cessione di beni immobili ai valori di perizia per € 710.000,00; dall'incasso di crediti commerciali per € 358.000,00; dalla cessione di automezzi ed autovetture per € 125.000,00; dall'utilizzo in compensazione di crediti di imposta per € 84.000,00);

-la ricorrente, allo stato, non ha individuato alcuno degli strumenti previsti dall'art 23 comma I e II CCI;

-l'Esperto nominato dott.ssa A nella relazione in atti :

a) ha esaminato le informazioni fornite dalla ricorrente con riguardo all'estensione del passivo ed all'attivo di cui è programmata l'acquisizione ai fini del soddisfacimento, seppur non integrale, dei creditori, non rilevando situazioni di manifesta inattendibilità;

b) ha confermato l'apertura delle trattative;

c) ha evidenziato, sulla base delle informazioni sino ad ora acquisite, la concretezza delle prospettive di risanamento della crisi di impresa e la funzionalità delle misure protettive richieste rispetto all'obiettivo di consentire il proficuo svolgimento delle trattative: “ Il progetto di piano di risanamento proposto, in linea con l'esito del test, prevede già tale discontinuità, mediante la cessione dell'azienda. In particolare, ha l'obiettivo, tramite la procedura di Composizione Negoziata, di addivenire ad un accordo con i creditori che realizzi la prosecuzione (in via indiretta) dell'attività (affitto e cessione d'azienda), la liquidazione degli assets non strumentali all'attività aziendale e, tramite uno stralcio dei debiti, il raggiungimento dell'equilibrio patrimoniale e finanziario della Società. In tale prospettiva la Società ha stipulato un contratto di affitto d'azienda al fine di tutelare, in particolare, la mandria e i posti di lavoro.

Il contratto prevede la possibilità di cedere il contratto di affitto d'azienda, qualora altri soggetti siano interessanti a proseguire l'affitto dell'azienda e, soprattutto, a formulare una proposta di acquisto della stessa ai valori che verranno indicati dai periti, al fine di massimizzare il realizzo dell'asset. Grazie all'accordo nei termini

innanzi esposti, la società raggiungerebbe l'equilibrio patrimoniale e finanziario. In esito alle analisi di cui al paragrafo 2 e 4 del D.D. 28 settembre 2021 relativamente alla verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e all'analisi di coerenza del piano di risanamento presentato dall'imprenditore con la check-list, la sottoscritta, nel breve tempo trascorso e alla luce delle prime sommarie informazioni raccolte, non ha rilevato elementi che fanno presumere la non perseguibilità del risanamento dell'impresa, tramite la cessione dell'azienda e degli "assets" al di fuori della stessa, condizionatamente allo stralcio del credito.

Infatti, avendo ravvisato la presenza di uno stato di insolvenza, è indispensabile proseguire con un piano in discontinuità con la gestione diretta precedente per il tramite della cessione dell'azienda, che dovrà essere supportato dalla presenza di accordi con la quasi totalità dei creditori della società, che dovranno acconsentire alla soddisfazione parziale del credito. Si ritiene tuttavia utile proseguire le trattative, non avendo ravvisato una continuità aziendale attuale che distrugge risorse (l'azienda è in affitto), né l'assenza di valore del compendio aziendale”;

-i creditori quale mandataria hanno domandato di rigettare l'istanza di conferma delle misure protettive rilevando significative criticità quanto all'affidabilità del piano di risanamento proposto dalla ricorrente: l'elevato numero di procedure esecutive risulterebbe sintomatico di uno stato di insolvenza irreversibile; l'identità economica fra l'affittante e l'affittuario dell'azienda rivelerebbe l'artificiosità del piano proposto con funzione meramente liquidatoria e l'impiego abusivo della composizione negoziata, comprovato anche dalla mancanza di un'adeguata indagine sulla capacità economico-finanziaria dell'affittuario in funzione della gestione ordinaria del ramo aziendale; le spese destinate al soddisfacimento dei professionisti che hanno assistito la ricorrente e dell'Esperto per complessivi € 649.800,00 risulterebbero manifestamente eccessive;

considerato che:

- la giurisprudenza ([Trib. Bologna, 8 novembre 2022](#), [Trib. Bergamo 25 maggio 2022](#); [Trib. Salerno, 13 febbraio 2023](#); Trib. Roma, 10 ottobre 2022) ha da tempo ritenuto estensibile lo strumento della composizione negoziata ad ipotesi di vera e propria insolvenza, purché reversibile (nozione richiamata dall'art. 21, comma 1 CCII), ove detta condizione di reversibilità sia rilevabile in base alla prevedibilità prospettica di modificazioni sostanziali della situazione economica dell'impresa, suscettibili di concretizzarsi per effetto delle concessioni concordate durante le trattative con i creditori;

ne consegue che, fino a quando non si siano cristallizzate le posizioni dei protagonisti della composizione negoziata, non appare possibile valutare la natura reversibile o irreversibile della insolvenza (Trib. Bologna, 8 novembre 2022, cit.) non potendosi ragionevolmente escludere che un eventuale accordo

con i creditori consenta il risanamento dell'impresa attraverso uno degli strumenti previsti dall'art 23 comma I e comma II lett b) CCII. Come osservato in dottrina l'art 12 comma I e 21 comma I CCII inducono a ritenere correttamente instaurato il procedimento ove, come nel caso che occupa, alla luce del parere dell'Esperto esistano plausibili prospettive di risanamento;

- quanto alla natura meramente liquidatoria del piano come è noto, per quanto si tratti di tesi contestata in dottrina e da alcune decisioni, il prevalente orientamento della giurisprudenza di merito (Tribunale di Bergamo, 15 febbraio 2022; [Tribunale di Bergamo 15 marzo 2022, Est. Gelato](#); [Tribunale di Ferrara, 21 marzo 2022 Est. Ghedini](#)) considera la richiesta di conferma delle misure protettive incompatibile con la presentazione di un piano di risanamento con finalità meramente liquidatorie nel quale si preveda, eventualmente anche attraverso la stipulazione di un accordo, il soddisfacimento dei creditori esclusivamente mediante i proventi della dismissione dei beni del debitore. La composizione negoziata della crisi presuppone infatti, come detto, la ragionevole perseguibilità del risanamento attraverso la prosecuzione in continuità (diretta o indiretta) dell'attività d'impresa ed in linea con tale presupposto l'art. 23 CCII non prevede alcuna soluzione "liquidatoria" come sbocco delle trattative della CNC ma solo soluzioni in continuità; anche il concordato semplificato deve ritenersi strumento accessibile solo nel caso di impossibilità di risanamento attraverso una delle soluzioni individuate dall'articolo 23 commi I e II lettera b) a seguito di fallimento delle trattative comunque condotte secondo buona fede (accertata nel parere reso dall'Esperto ex art 25 sexies CCII); la conferma delle misure protettive all'inizio delle trattative può dunque essere concessa solo a fronte di un piano "in continuità" che, secondo la valutazione prognostica dell'Esperto consenta di approdare, in termini di ragionevolezza, ad un accordo con i creditori o comunque ad una delle suddette soluzioni previste dall'art. 23 CCII. Nel ritenere pienamente condivisibile il richiamato orientamento si osserva tuttavia come nella vicenda in esame il piano prospettato non possa considerarsi "meramente liquidatorio" o comunque inesorabilmente e premeditadamente destinato ad approdare al concordato liquidatorio semplificato, perseguendo la ricorrente l'obiettivo del proprio risanamento attraverso un'operazione volta a preservare la continuità d'impresa in forma indiretta mediante affitto d'azienda e successiva cessione; l'obiettivo perseguito è quello della stipulazione di un accordo con i creditori utilizzando la provvista generata, in primo luogo, dalla prosecuzione dell'attività di impresa in forma indiretta e, quindi, dalla dismissione dei beni non destinati alla prosecuzione dell'attività aziendale e dalla riscossione dei crediti vantati nei confronti di soggetti terzi. Neppure, a fronte di un parere favorevole dell'Esperto riguardo alle prospettive di risanamento, può considerarsi ostativa alla conferma delle misure protettive nella presente fase iniziale delle trattative, la circostanza che la ricorrente non abbia esplicitamente individuato la "veste giuridica", tra

quelle indicate nell'art 23 comma I e comma II lett b CCII, dell'accordo che si ripromette di stipulare con i creditori. La composizione negoziata della crisi d'impresa consiste in un percorso condotto sotto l'egida di un esperto indipendente, finalizzato al raggiungimento di un accordo con i creditori che consenta al debitore di rimediare alle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario ove risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa e le misure protettive risultino funzionali allo svolgimento delle trattative, dette misure, nella fase iniziale delle trattative, possono essere confermate proprio al fine di consentire alla ricorrente, mediante l'interlocuzione con l'Esperto e con i creditori, di individuare lo strumento più adeguato, tra quelli indicati dalla legge, per procedere in concreto al risanamento; diverso ragionamento, di contro, dovrà presiedere la valutazione rimessa al giudicante in sede di eventuale proroga, laddove il giudizio di funzionalità delle misure rispetto al buon esito delle trattative dovrà necessariamente tener conto delle attività poste in essere successivamente alla fase di conferma e della concreta possibilità di procedere al risanamento attraverso uno degli strumenti individuati dall'art 23 comma I e comma II lett b CCII che la ricorrente avrà l'onere di indicare ;

- il parere dell'Esperto, la circostanza che risultino avviate trattative con i soggetti designati come terminali dell'operazione di prosecuzione in via indiretta dell'attività di impresa inducono a formulare, allo stato degli atti, un giudizio positivo riguardo alla fattibilità giuridica ed economica del piano ed a ritenere ragionevolmente perseguibile l'obiettivo del risanamento della crisi di impresa;
- deve essere nel contempo demandato all'Esperto il compito di verificare nel corso delle trattative l'effettiva e concreta fattibilità del piano proposto, valutabile al momento soltanto in termini di ragionevole prognosi di successo, e la capacità economico finanziaria dell'affittuario rispetto agli impegni assunti;
- secondo l'orientamento consolidato presso l'intestato Tribunale il compenso pattuito con i difensori/advisors della ricorrente , non può eccedere il compenso previsto per l'Esperto, gravando sul debitore un dovere di tutela degli interessi della massa dei creditori che non può considerarsi adempiuto laddove gli onorari pattuiti con gli advisors superino quanto venga riconosciuto al professionista nominato Esperto, dovendosi di conseguenza ridurre il relativo importo, nell'ambito dello strumento prescelto dalla ricorrente tra quelli offerti dall'art 23 CCII, ove risulti superato il suddetto limite;
- le misure protettive risultano funzionali allo svolgimento delle trattative ed al risanamento della crisi, potendo eventuali iniziative assunte da singoli creditori pregiudicare l'attuazione del piano proposto;
- con riguardo alle criticità nel piano di risanamento rilevate dai creditori deve evidenziarsi che su istanza dell'imprenditore, di uno o più creditori o su

segnalazione dell'Esperto, il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma IV può, in qualunque momento, sentite le parti interessate, revocare le misure protettive e cautelari, o abbreviarne la durata, quando esse non soddisfino l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiano sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti. (art. 19 comma VI CCII);

ritenuto dunque che:

-il piano proposto, allo stato degli atti, appaia fattibile e consenta di ritenere perseguibile il risanamento della crisi di impresa e le misure di cui si chiede la conferma risultino funzionali allo svolgimento delle trattative;

-la richiesta di conferma, per 120 giorni, della misure consistenti nell'inibitoria di azioni cautelari o esecutive da parte di tutti i creditori appaia circoscritta al tempo presumibilmente necessario a porre in essere trattative idonee da assicurare l'eventuale risanamento dell'impresa;

-sia ammissibile e condivisibile la richiesta dell'imprenditore di imporre genericamente a tutti i creditori il divieto di acquisire diritti di prelazione o di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio dell'impresa (ivi compresi i beni strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa) in pendenza della procedura di composizione negoziata della crisi ;

non appare infatti condivisibile la tesi secondo cui le misure protettive dovrebbero essere limitate solo ai creditori titolari di una posizione già suscettibile di pregiudicare la par condicio creditorum in quanto in grado di contraddire la domanda; come condivisibilmente osservato dalla giurisprudenza di merito (Tribunale di Salerno 9 maggio 2022) nel vigore della L 147/2021, il comma VI dell'art. 7 (ora art 19 comma VI CCII), istituendo una tutela posticipata e non preventiva, conferisce infatti a tutti i creditori la legittimazione a chiedere la revoca della misura e precisa che si compiono in sede di revoca sia il controllo sull'utilità delle misure rispetto all'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative sia il controllo di proporzionalità delle misure rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori; il coinvolgimento partecipativo di tutti i creditori rispetto allo "stay" (peraltro non automatico ma frutto di vaglio giudiziario) è consentito pertanto attraverso l'istituto della legittimazione a richiederne la modifica e/o la revoca delle misure già confermate in via di assoluta urgenza;

evidenziato che :

- non sono inibiti i pagamenti (art 18 comma I CCII);

- sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori (art 18 comma III CCII);

- dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma I e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata. (art 18 comma IV CCII);
- i creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori (art 18 comma V CCII);
- l'eventuale proroga delle misure non potrà essere concessa su mere dichiarazioni unilaterali dell'istante (ovvero in assenza di riscontro da parte dei creditori in concreto interpellati circa l'effettiva pendenza delle trattative) e non potrà prescindere da un'aggiornata e dettagliata situazione finanziaria ed economico-patrimoniale, nonché di un'argomentata e specificamente motivata informativa dell'Esperto anche riguardo allo strumento prescelto dalla ricorrente ed alle criticità evidenziate dai creditori e di cui in parte motiva;

P.Q.M.

visti gli artt. 18 e 19 CCII 1)

- 1) conferma per 120 giorni e così fino al 5 dicembre 2023 le misure protettive erga omnes richieste da , in seno alla procedura di composizione negoziata della crisi;
- 2) provvede, per l'effetto, nei confronti di tutti i creditori ad:
 - a) inibire la proposizione di ricorsi per ingiunzione di pagamento;
 - b) inibire la intimazione di pagamento di somme;
 - c) inibire la proposizione di istanze di apertura della liquidazione giudiziale;
 - d) inibire la possibilità di iniziare e proseguire azioni in danno della società;
 - e) inibire la possibilità di rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti o di provocarne il recesso o la risoluzione, o di anticiparne la loro scadenza o di modificarli in danno dell'impresa proponente per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori alla presentazione dell'istanza di nomina dell'Esperto;
- 3) precisa, che ex lege per l'effetto della conferma, è inibito a tutti i creditori di acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l'imprenditore, e di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa;
- 4) avverte che ai sensi dell'art. 18 CCII sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori;

5) manda all'Esperto affinché segnali tempestivamente (con apposita relazione da depositare in PCT) a questo giudice ogni fatto sopravvenuto o successivamente accertato di natura tale da giustificare la revoca, la modifica della misura e/o l'abbreviazione della sua durata;

6) manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti, all'Esperto e al Registro delle Imprese, entro il giorno successivo al deposito.

Parma, 26 settembre 2023

Il Giudice Enrico Vernizzi